

Legge regionale 12 aprile 2012 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 29/12/2012

Disciplina delle attività di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate.

Art. 6

(Divieti)

1. Nell'ambito dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2 è vietato:

a) eseguire le procedure di tatuaggio e piercing, a esclusione del piercing al lobo dell'orecchio, ai minori di anni diciotto senza il consenso informato reso personalmente dagli esercenti la potestà genitoriale o dal tutore, espresso secondo le modalità indicate dagli articoli 5 e 10;

b) eseguire procedure di tatuaggio e piercing, a esclusione del piercing al lobo dell'orecchio, ai minori di anni quattordici;

c) eseguire il piercing al lobo dell'orecchio ai minori di anni quattordici senza il consenso informato reso personalmente dagli esercenti la potestà genitoriale o dal tutore, espresso secondo le modalità indicate dagli articoli 5 e 10;

d) eseguire tatuaggi e piercing in sedi anatomiche nelle quali sono possibili conseguenze invalidanti permanenti ai sensi dell'articolo 5 del Codice civile;

e) effettuare l'eliminazione dei tatuaggi in strutture non sanitarie;

f) svolgere attività di tatuaggio e piercing in forma ambulante, fatte salve le manifestazioni pubbliche di cui all'articolo 9;

g) detenere animali all'interno dei locali nei quali vengono svolte le suddette attività.